

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 509

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VACCARO

Disposizioni concernenti la formazione degli amministratori locali in materia di protezione civile e l'assicurazione per la copertura dei rischi ad essi derivanti dall'esercizio delle relative funzioni, l'esclusione delle spese per interventi di emergenza dalla disciplina del patto di stabilità interno nonché l'istituzione della Giornata nazionale della protezione civile

*Presentata il 25 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli ultimi anni il nostro Paese e, nel suo complesso, il « sistema Italia », nei diversi apparati che si configurano al suo interno, è stato costretto ad affrontare numerose calamità naturali ed emergenze civili. Tali eventi hanno posto al centro del dibattito pubblico il tema della prevenzione e della valutazione preventiva. Secondo le stime della protezione civile, sono ancora 5.500 i comuni italiani a rischio di calamità naturali, un rischio che aumenta in modo vertiginoso nelle regioni meridionali. Le catastrofi che negli ultimi anni hanno colpito il Paese ci hanno insegnato che, per proteggere con efficacia la vita dei

cittadini e il patrimonio delle comunità locali, non basta puntare su soccorsi tempestivi, ma occorre altresì dedicare energie e ingenti risorse alla possibilità di prevedere e di prevenire le calamità.

L'attività di previsione è attualmente assicurata da un sistema di reti che collega la protezione civile ai centri nazionali di ricerca scientifica. La stessa protezione civile è inoltre connessa a sistemi tecnologici di raccolta ed elaborazione di informazioni sui diversi tipi di rischio e sulle condizioni che possono aumentare le probabilità di pericolo per la collettività.

Questo insieme di attività tecnico-scientifiche, che vanno dalla raccolta di infor-

mazioni sul territorio alla loro elaborazione, fino all'interpretazione dei dati raccolti in base a modelli e a simulazioni di eventi, mette in condizione la protezione civile, ai vari livelli, di valutare le situazioni di possibile rischio e di allertare il sistema di intervento con il massimo anticipo possibile, ma le consente anche di fornire alle autorità preposte gli elementi necessari a prendere decisioni ragionate e tempestive.

Oltre al rischio sismico, il sistema della protezione civile tiene sotto controllo in modo sempre più accurato anche i vari tipi di rischi idrogeologici. Il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole rilevanza vista la perdita di moltissime vite umane, oltre agli ingenti danni arrecati dagli eventi alluvionali. Occorre interrogarsi sull'efficacia degli interventi e sulla capacità da parte delle amministrazioni locali di porre in atto politiche adeguate a prevenire e a contenere i rischi.

L'obiettivo a cui mirare deve essere rappresentato da una cultura della previsione e della prevenzione delle calamità naturali, da declinare a vari livelli unitamente a un quadro di possibilità di intervento agile ed efficace da parte degli enti locali.

Considerata l'elevata delicatezza delle competenze che presuppone il conferimento di una delega in materia di protezione civile e la particolare responsabilità a cui sono chiamati a rispondere gli amministratori locali nell'esercizio di tali funzioni, appare opportuno prevedere un percorso formativo obbligatorio nelle materie di rispettiva competenza.

È qui che si colloca la presente proposta di legge: informare, educare, preparare e tutelare gli amministratori locali con delega alla protezione civile, ampliando il potere di intervento degli enti locali in caso di eventuali calamità naturali.

La proposta di legge s'inquadra nel più ampio schema del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e prevede, dopo l'articolo 48, rubricato

« Competenza delle giunte », l'introduzione dell'articolo 48-bis che prevede che le regioni assicurino agli amministratori locali con delega per la protezione civile un'offerta formativa annuale che abbia come obiettivo finale quello di garantire loro una conoscenza approfondita dei rischi del territorio ove si trovano ad operare, delle iniziative di prevenzione e di contenimento dei pericoli più opportune da adottare e degli interventi che eventualmente saranno chiamati a gestire in collaborazione con la protezione civile.

L'obbligatorietà è prevista affinché tale offerta formativa incida concretamente sulla formazione dell'amministratore locale e, di conseguenza, siano meglio garantite la predisposizione e l'attuazione di adeguati piani d'emergenza. La delicatezza della materia deve essere accompagnata dalla giusta serietà nello sviluppo dei metodi applicativi.

È inoltre previsto che un regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, disciplini le modalità organizzative del piano formativo.

La conoscenza del territorio e delle soglie di pericolo, oltre che le attività di previsione necessarie a rendere efficiente la macchina dei soccorsi, devono costituire la base del lavoro di un amministratore locale con delega alla protezione civile.

All'articolo 2 della proposta di legge è prevista l'istituzione della « Giornata nazionale della protezione civile », al fine di sensibilizzare, divulgare e coinvolgere i cittadini nella cultura della prevenzione.

All'articolo 3 si prevede, mediante un'apposita integrazione all'articolo 86, comma 5, dello stesso testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la possibilità per le singole amministrazioni di stipulare, a garanzia degli amministratori locali, contratti assicurativi a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento delle funzioni di protezione civile. Com'è noto, le funzioni che attengono ai compiti di protezione civile, soprattutto nei comuni più piccoli, sono poste in capo ai sindaci e, nei casi più urgenti, comportano la necessità di sopralluoghi in situazioni di

rischio per l'incolumità fisica di colui che le svolge. Nelle piccole comunità locali è sempre più frequente il verificarsi di calamità naturali che costringono i sindaci e gli amministratori locali a operare in condizioni di estremo pericolo. In questo contesto, si sono verificati drammatici episodi, che hanno messo a repentaglio l'incolumità fisica di tali soggetti, portando a menomazioni di tipo permanente e, nei casi più gravi, al decesso delle persone coinvolte.

Si prevede, infine, all'articolo 4, la possibilità per gli enti locali colpiti da fenomeni calamitosi e dichiarati in stato di emergenza di derogare al patto di stabilità

interno qualora debbano affrontare le necessarie spese per il ripristino dei servizi e per la messa in sicurezza dell'intera area territoriale coinvolta dall'evento. Nell'ambito delle deroghe ai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, al comma 4 dell'articolo 4 è prevista inoltre la possibilità per i comuni di provvedere, in favore dei residenti e delle micro e piccole imprese aventi sede nello stesso comune, all'erogazione di anticipi sulla quota parte dei contributi statali e regionali che verranno assegnati a seguito dell'emergenza, a patto che tali soggetti siano in possesso dei requisiti previsti dai relativi decreti di stanziamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Introduzione dell'articolo 48-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di offerta formativa obbligatoria per gli amministratori locali con delega per la protezione civile).*

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 48-bis. — *(Formazione obbligatoria degli amministratori locali con delega per la protezione civile).* — 1. Al fine di garantire un adeguato servizio di protezione civile sul territorio e l'effettiva formazione degli amministratori che esercitano la responsabilità di autorità locale in materia di protezione civile, le regioni, nel rispetto delle proprie competenze, assicurano un'offerta formativa obbligatoria annuale, di addestramento e di aggiornamento continui diretta agli amministratori locali. L'offerta formativa è altresì diretta alle risorse umane e ai dipendenti degli enti locali specificamente assegnati alla struttura di protezione civile comunale, provinciale ovvero delle comunità montane.

2. Le attività di formazione di cui al comma 1 sono organizzate tenendo conto della partecipazione e della collaborazione di tutte le strutture del Servizio nazionale di protezione civile e concorrono all'attuazione dei programmi regionali di previsione e di prevenzione di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative dell'offerta formativa obbligatoria annuale di cui al comma 1 dell'articolo 48-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 2.

*(Istituzione della Giornata nazionale della protezione civile).*

1. Le regioni riconoscono la prima domenica di ottobre quale « Giornata nazionale della protezione civile », al fine di favorire la cultura della prevenzione e della previsione dei rischi connessi alle calamità naturali e di origine antropica, nonché di perseguire l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali dei servizi di protezione civile nel rispettivo territorio.

2. Nella Giornata istituita ai sensi del comma 1, le regioni promuovono iniziative volte ad agevolare la partecipazione della popolazione, in particolare a livello cittadino, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e di previsione dei rischi; a tal fine le regioni favoriscono la realizzazione, da parte delle istituzioni locali, di attività di divulgazione volte a educare, sensibilizzare e informare i cittadini alla cultura della prevenzione.

ART. 3.

*(Modifica all'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assicurazione per la copertura dei rischi degli amministratori con delega per la protezione civile).*

1. All'articolo 86, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e possono altresì assicurare, nel limite delle risorse annualmente destinate, gli amministratori locali che esercitano la responsabilità di autorità locale in materia di protezione civile per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di tali funzioni e delle eventuali spese di giudizio ».

## ART. 4.

*(Deroga al patto di stabilità interno per gli enti locali in stato di emergenza).*

1. Gli enti locali interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, che hanno subito danni riconducibili agli eventi medesimi e la cui area territoriale è stata interessata, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dalla dichiarazione dello stato di emergenza, sono autorizzati alle spese relative agli interventi di messa in sicurezza dell'area territoriale degli enti locali stessi, anche in deroga ai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 sono altresì autorizzati, in deroga ai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, a effettuare le spese relative alle attività di previsione, di prevenzione e di preparazione dell'eventuale stato di emergenza, comprese le spese di cui agli articoli 48-*bis* e 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come rispettivamente introdotto e modificato dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

3. Tutte le spese riguardanti le attività indicate al comma 2 devono obbligatoriamente indicare la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I comuni dichiarati in stato di emergenza sono altresì autorizzati, in deroga ai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, ad anticipare una quota parte dei contributi statali e regionali eccezionalmente assegnati a seguito dell'emergenza e per il ristoro dei danni cagionati dall'evento ai soggetti residenti all'interno del medesimo comune ovvero alle micro e piccole imprese che hanno la sede prin-

cipale della propria attività all'interno dello stesso perimetro comunale purché in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dai relativi decreti di stanziamento.

€ 1,00



\*17PDL0004010\*